

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Nella seduta del 12/05/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 21 giugno 2013 un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo mutuato lordo pari ad € 31.320,00, da rimborsare in n. 120 rate, dell'importo unitario di € 261,00.
2. Successivamente, in data 30 luglio 2014, la ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del rapporto, dopo aver pagato la rata n. 12.
3. L'intermediario resistente non riconosceva alcuna somma al momento dell'estinzione anticipata del rapporto in contestazione.
4. Proprio in considerazione di ciò con ricorso datato 28 dicembre 2015, preceduto da rituale reclamo del 6 novembre 2015, parte ricorrente contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* di commissioni pagate e non maturate per una somma pari a euro 1.350,00. Veniva, altresì, richiesto il riconoscimento delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 400,00.

5. Con le controdeduzioni parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo che nel contratto di finanziamento sottoscritto fosse ben chiarito che le commissioni richieste non potevano essere oggetto di rimborso, costituendo costi *up-front*.

## DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi

alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014;).

5. Nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio deve rilevarsi che le commissioni versate in favore del resistente – sebbene qualificate come non rimborsabili – non possono essere qualificate come up-front, in quanto non ricomprendenti soli costi concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto, per come specificati nella sez. 3.1. dell'Informativa Europea di base sul credito.

Il Collegio ritiene, infatti, che la clausola contenuta al punto 3.1. violi l'art. 34 comma 2 del codice del consumo ove è testualmente stabilito che la valutazione del carattere vessatorio di una clausola non attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. In effetti, nella clausola richiamata, non sono indicati in modo specifico i costi dei servizi, ma ne è stabilito un costo forfettario (euro 1500) per tutta una serie di voci (acquisizione documentale, informazioni commerciali, costo attività di analisi, notificazione atti etc.) ed anche per servizi che non appaiono immediatamente riferibili alla fase delle trattative o della formazione del contratto. Basti pensare alle voci "archiviazione dati e documenti", "notificazione degli atti" che, in assenza di un'esaustriva indicazione, appaiono piuttosto riferibili all'intera durata del contratto medesimo. Ad avviso di questo Collegio la chiarezza e la comprensibilità celano l'esigenza di assicurare l'indicazione non equivoca dei termini dell'accordo, dei suoi effetti giuridici e dei suoi effetti economici, in particolare nelle c.d. clausole "economiche" come quella in esame.

Ne consegue la vessatorietà della suddetta clausola nella parte in cui prevede che le commissioni "non sono rapportate alla durata del finanziamento e non saranno restituiti al consumatore in caso di estinzione anticipata in quanto si esauriscono al momento dell'erogazione del finanziamento" e va disposta la restituzione al ricorrente delle commissioni sulla scorta del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*; la somma che l'intermediario è tenuto a corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve quantificarsi come di seguito riportato in tabella:

rate pagate	12	rate residue	108	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
Commissioni intermediario				1.500,00	1.350,00		1.350,00
<b>Totale</b>							<b>1.350,00</b>

Il Collegio, dunque, dispone che lo stesso corrisponda alla parte ricorrente euro 1.350,00, oltre interessi computati dal giorno del reclamo fino al saldo.

In merito al riconoscimento del rimborso per le spese sostenute per l'assistenza professionale, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento di questo Arbitro,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

secondo cui nel caso in esame la complessità delle tematiche affrontate rendono non disputabile la opportunità, se non addirittura la necessità di una assistenza tecnica legale (così Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Pertanto, il Collegio riconosce alla ricorrente il ristoro delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 250,00.

#### **P.Q.M.**

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.350,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché l'importo di euro 250,00 per le spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale ristoro della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA